



Coord. Nazionale
Penitenziari



Ultim'ora del 22 maggio 2007

Ricorsi... e dintorni

Periodicamente, si assiste alle più disparate iniziative di questa e quell'altra Organizzazione Sindacale (o presunta tale) volte a tutelare (sic!) improbabili diritti e/o interessi, in sede giurisdizionale o, anche, in via stragiudiziale.

Spesso, per farlo e convincere i malcapitati di turno ad aderire a tali iniziative, vengono diffuse informazioni molto superficiali, quando non addirittura tendenziose o palesemente false.

Quasi sempre, tuttavia, dette iniziative hanno due unici comuni denominatori: acquisire proseliti e far corrispondere a tutti, iscritti e non, una quota per sostenere le spese.

Ogni "trovata", dunque, risponde (egregiamente?) al duplice proposito di aumentare la consistenza numerica degli aderenti all'Organizzazione che la promuove e, soprattutto, di far "cassa" in maniera semplice ed immediata.

Grottescamente, poi, quando le idee scarseggiano si ripropongono questioni ormai obsolete, alla stregua della più classica delle minestre riscaldate.

Ci pare sia anche questo il caso della vicenda riguardante la decorrenza giuridica della promozione a Vice Sovrintendente del Corpo di polizia penitenziaria dei vincitori del concorso e della selezione banditi nel 2000 ed il cui relativo corso di formazione si è concluso nell'anno 2002 (decreti ministeriali del 09 agosto 2002).

È bene, pertanto, come nostro costume consolidato e nell'esclusivo interesse degli operatori che con l'impegno ed il lavoro quotidiano e senza alchimia di sorta ci prefiggiamo di rappresentare, fare ancora una volta chiarezza (sul forum del nostro sito internet www.polpenuil.it la vicenda è stata illustrata sin dalla conclusione del corso di formazione accennato ed i pertinenti "posts" sono ancora consultabili).

Il concorso e la selezione che hanno dato luogo all'accesso al ruolo dei Sovrintendenti del Corpo di polizia penitenziaria di cui si discute, sono stati banditi prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. 76/2001.

Per tale motivo, tutte le procedure conseguenti, hanno seguito il precedente dettato normativo (basti pensare che coloro che hanno partecipato al concorso riservato al personale del ruolo degli agenti e degli assistenti con almeno quattro anni di servizio hanno preceduto nell'immissione in ruolo coloro che hanno partecipato alla selezione riservata agli assistenti capo con almeno un anno di anzianità nella qualifica).

Ciò vale, evidentemente, anche per la decorrenza giuridica ed economica della nuova qualifica.

L'art. 16 del D.Lgs. 443/92, come risultava prima delle modificazioni ed integrazioni apportate dal citato D.Lgs. 76/2001, prevedeva - implicitamente - la decorrenza giuridica ed economica della nuova qualifica alla data del superamento degli esami.

Peraltro, l'art. 17, comma 2, dello stesso D.Lgs. 76/2001, detta espressamente: *"Sono fatte salve le procedure e gli effetti relativi ai concorsi interni ed esterni in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto"*.

Al contrario, il comma 3, art. 16, D.Lgs. 443/92, come riscritto a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 76/2001 reca: *"La nomina a vice sovrintendente è conferita con decreto del Ministro della giustizia secondo l'ordine della graduatoria risultante dagli esami di fine corso, con decorrenza giuridica dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze e con decorrenza economica dal giorno successivo alla data di conclusione del corso medesimo."*.

Svelato, dunque, l'arcano.

Ecco perché i vincitori del concorso bandito in data 15 maggio 2006, che supereranno il pertinente corso di formazione, si vedranno inquadrati nella qualifica di Vice Sovrintendente (a differenza dei loro predecessori) con decorrenza giuridica dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui si sono registrate le vacanze organiche.

Peraltro, in uno Stato in cui, nostro malgrado, la certezza del diritto sembra sfuggire ad ogni spirar di vento, non ci sentiamo certo depositari di verità assolute.

Non ci sottraiamo, tuttavia, al nostro dovere di analisi e di illustrazione compiuta di ogni problematica, anche al fine di consentire a chiunque di poter decidere in piena autonomia di giudizio.

Per finire, ci auguriamo che prima o poi gli improvvisati, quanto improbabili, giuristi di ultim'ora prendano anche atto dell'abrogazione, sin dal 1° gennaio 2004, della legge 675/96 (*Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali*), e dell'entrata in vigore, dalla medesima data, del D.Lgs. 196/03 (*Codice in materia di protezione dei dati personali*).

La Segreteria Generale